



# COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

20/12/2018

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIGNATTA Roberto	Sì
2. CHA Marina	Sì
3. ZORZI Maurizio Marcello	Sì
4. ZARAMELLA Paolo	Sì
5. MONTINI Daniele	Sì
6. SCURSATONE Giorgio	Sì
7. GRIBALDO Paolo	Sì
8. BENEDETTO Marica Emilia	No
9. VOGLIOTTI Elisa	Sì
10 FAZZINO Giuseppe	No
11 LOVERA Loris Giovanni	No
12 GIARETTO Manlio	Sì
13 SERLENGA Antonio	Sì
<b>Totale Assenti:</b>	<b>3</b>

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Matteo Bossa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2018

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'articolo 1, comma 675, Legge 147/2013 e s.m.i. stabilisce che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante la TASI, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- *comma 14 lettera e)*: modificando il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere TASI al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;
- *comma 14 lettere a), b) e d)*: intervenendo sui commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, viene stabilita l'esclusione dalla TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, sia per il possessore sia per l'utilizzatore, con ridefinizione del presupposto impositivo, stabilendo che, per le abitazioni principali dei detentori rimane comunque ferma la quota TASI in capo al possessore, in base alla percentuale a questo imputabile nel 2015;
- *comma 14 lettera c)* : integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, è previsto che l'aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati (beni merce) è fissata allo 0,1 per cento, con facoltà dei Comuni di elevarla al 0,25 per cento, ovvero di azzerarla;
- *comma 17*: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta

la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;

- *commi da 21 a 24*: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Considerato che:

- l'art.1 comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- l'art.1 comma 677 della legge n. 147/2013 e s.m.i. - stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- l'art.1 comma 678 della legge n. 147/2013 e s.m.i. precisa che:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del D.L.201/2011 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite dell'1 per mille;

b) dal 2016 l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta all'1 per mille, con facoltà dei comuni di aumentarla sino al 2,5 per mille, ovvero di azzerarla;

- in base all'art.1 comma 683 della L.147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b) n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta fra i servizi prestati e le aliquote differenziate eventualmente introdotte dal Comune;

Richiamato il regolamento comunale disciplinante la IUC, nelle sue tre componenti IMU-TARI e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2015 e con deliberazione di C.C. n. 17 del 04/04/2016;

Preso atto che l'articolo 55 del Regolamento comunale sopra richiamato elenca i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto:

- Segreteria generale, personale e organizzazione

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio Tecnico
- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, leva e servizio statistico;
- Polizia Municipale
- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali
- Servizi socio – assistenziali

demandando la quantificazione del dettaglio dei costi per ciascun servizio, all'annuale deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote TASI, e precisando che la quota dei costi eventualmente non coperta dal gettito TASI venga finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Ritenuto quindi necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla quantificazione dei costi dei servizi indivisibili come di seguito esposti:

<b>Servizi</b>	<b>Costi 2019</b>
Segreteria generale	133.934,26
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	145.100,00
Ufficio tecnico	173.815,02
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	104.324,77
Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambientali	54.550,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	210.243,94
Servizi socio-assistenziali	184.255,50
Biblioteche, musei e pinacoteche	4.330,00
Servizi di polizia municipale	136.501,02
Illuminazione pubblica e servizi connessi	181.500,00
Urbanistica e gestione del territorio	3.229,00
<b>Totale costi</b>	<b>1.331.783,51</b>

Visto l'art. 1 comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge stabilità 2016), come da ultimo modificato dalla Legge 205/2017, che ha previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispetto ai livelli di aliquote applicate nel 2015;

Ravvisata la necessità di confermare per l'anno 2019, limitatamente alle fattispecie imponibili ancora soggette a tassazione, le stesse aliquote della TASI già previste per il 2018, al fine di garantire il pareggio di bilancio;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 23/2011 e l'art.13 del D.L.201/2011 e s.m.i., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art.52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante il potere regolamentare dei comuni con riferimento alle proprie entrate;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 676 e 677 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente "Area Economico Finanziaria" in data 17/12/2018;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;
2. Di approvare il seguente prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili:

<b>Servizi</b>	<b>Costi 2019</b>
Segreteria generale	133.934,26
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	145.100,00
Ufficio tecnico	173.815,02
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	104.324,77
Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambientali	54.550,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	210.243,94
Servizi socio-assistenziali	184.255,50
Biblioteche, musei e pinacoteche	4.330,00
Servizi di polizia municipale	136.501,02
Illuminazione pubblica e servizi connessi	181.500,00
Urbanistica e gestione del territorio	3.229,00
<b>Totale costi</b>	<b>1.331.783,51</b>

precisando che la quota dei costi non coperta dal gettito TASI viene finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima;

3. Di determinare ai fini dell'applicazione per l'anno 2019 del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote, confermate rispetto al 2015, 2016, 2017 e 2018, limitatamente alle fattispecie imponibili ancora soggette a tassazione:
  - aliquota dell'**1 per mille** per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
  - aliquota del **2,5 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati;
  - aliquota Tasi **azzerata** per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili;
4. Di determinare, ai fini dell'applicazione per l'anno 2019 della TASI, le seguenti detrazioni, limitatamente alle fattispecie imponibili ancora soggette a tassazione:
  - **Euro 100,00** per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 la cui rendita catastale non sia superiore a € 500,00
  - **Euro 30,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, senza limiti di rendita.
5. Di precisare che ai fini della corretta applicazione delle detrazioni il limite va riferito alla sola rendita dell'abitazione principale, senza computare quella delle eventuali pertinenze, e la detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si ha diritto ad usufruirne, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, nel caso di più soggetti passivi;
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019;
7. di dare atto che il gettito TASI stimato è pari ad euro 10.000,00;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco – Presidente;

Uditi gli interventi del Consigliere di Minoranza della lista "Movimento5stelle.it" Sig. Manlio Giaretto e del Sindaco, come da registrazione conservata agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 10, astenuti n. 2 (Serlenga e Giaretto), favorevoli n. 8, contrari n. ==;

**DELIBERA**

Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco - Presidente.

**S u c c e s s i v a m e n t e**

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

Presenti n. 10, astenuti n. 2 (Serlenga e Giaretto), favorevoli n. 8, contrari n. ==;

**D E L I B E R A**

- di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
F.to: Ing. Roberto PIGNATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to : Marina CHA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dr. Matteo BOSSA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11.1.2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Li, 11.1.2019

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr. Matteo BOSSA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se li, 11.1.2019



Il Segretario Comunale  
Dr. Matteo BOSSA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2018**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Li, 11.1.2019



Il Segretario Comunale  
Dr: Matteo Bossa